



AIFIRM – Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers

Alcune note in merito alle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche””

Documento realizzato con la consulenza tecnica di Alberto Balestreri (presidente del Comitato Controlli Interni della Banca Popolare di Milano) e Andrea Resti (professore di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’università Bocconi, vicepresidente del Banking Stakeholder Group EBA, socio onorario Aifirm).

Data: 21 gennaio 2014

Alcune note in merito alle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”

L’Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers (AIFIRM) saluta con attenzione e riconoscenza l’opportunità, che la Banca d’Italia le offre, di commentare la bozza delle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” recentemente resa pubblica. Tali Disposizioni rappresentano un testo ricco di implicazioni coraggiose e lungimiranti, che si inseriscono nel solco di precedenti iniziative assunte dall’Autorità negli scorsi anni. Esse collocano certamente l’Italia tra i Paesi europei che con maggior lucidità e determinazione perseguono modalità di governance bancaria moderne e razionali, improntate a una chiara definizione di ruoli e responsabilità e a un lucido disegno dei flussi informativi necessari ad alimentare il circuito delle decisioni societarie.

All’interno di questa positiva valutazione d’assieme, AIFIRM desidera accogliere con spirito concreto e fattivo l’invito a segnalare possibili ulteriori margini di miglioramento; a tal fine, nel seguito di questo documento, avanza alcune osservazioni e proposte ripercorrendo, per chiarezza di esposizione, la struttura delle Disposizioni, ed esprime il proprio ringraziamento alla Banca d’Italia se quest’ultima vorrà dare risposta alle sollecitazioni qui riportate.

Milano, 21 gennaio 2014



Osservazioni sulla “Premessa”

Pagina 2, punto 1.

Al fine di assicurare assetti organizzativi e di governo societario efficaci potrebbe risultare utile un rimando esplicito ai Codici Etici che, come noto, rappresentano nel nostro Paese la “struttura portante” del Modello di organizzazione e gestione ex legge 231/01. Peraltro l’art. 91, comma 8 della CRD IV evidenzia che *“Ciascun membro dell'organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito che gli consentano di valutare e contestare efficacemente le decisioni dell'alta dirigenza se necessario e di controllare e monitorare efficacemente le decisioni della dirigenza.”* Inoltre il riferimento all’etica, termine che non compare in alcuna parte di queste Disposizioni, è parte integrante del documento *“Toward effective governance of financial institutions”*, recentemente elaborato dal G30, che rappresenta un solido pilastro cui riferire la governance delle istituzioni finanziarie.

Pagina 5, punto 4.

Le Disposizioni contengono l’indicazione dei principali contenuti delle attività svolte dagli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. Poiché è noto che più funzioni possono essere svolte da un medesimo organo, vi è da chiedersi se questa tripartizione non possa essere integrata da una richiesta alle banche, tesa a definire i singoli membri degli organi aziendali che sono chiamati a svolgere in misura primaria o prevalente i compiti assegnati a una singola funzione (supervisione strategica, gestione, controllo).



Osservazioni su “1. Sistemi di amministrazione e controllo e progetto di governo societario”

Linee applicative

Pagina 7, lettera e)

Essendo trascorsi alcuni anni dalla data di prima redazione del “progetto di governo societario” (richiesto entro il giugno 2009 dalle precedenti Disposizioni), acquistano interesse le previsioni in materia di obbligo di aggiornamento periodico (Linea Applicativa e). In proposito il riferimento a “*modifiche organizzative di rilievo*” appare molto ampio, quasi al limite della genericità. Risulterebbe d’aiuto una maggiore qualificazione della fattispecie, anche attraverso esempi non tassativi, che aiuterebbero la comprensione e consentirebbero di circoscrivere i margini d’incertezza per le banche oppure, al limite, la previsione di un aggiornamento da effettuare comunque su base periodica (ad esempio biennale).

Pagina 7, nota 8

Data l’importanza e la delicatezza del tema, si potrebbe valutare l’utilità di richiedere alle banche la compilazione e l’aggiornamento periodico, eventualmente anche via web, di un flusso informativo strutturato (tabella Excel, questionario a risposte chiuse, check list) relativo ai contenuti di dettaglio dell’organizzazione e del governo societario (organi, funzioni, poteri, deleghe, criticità rilevate, ecc..).



Osservazioni su “2. Compiti e poteri degli organi sociali”

2.1. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione

Principi generali

Pag. 7, ultimo periodo.

Nei “principi generali”, nelle competenze dell’organo con funzioni gestorie viene espressamente aggiunta “*l’attuazione degli indirizzi strategici*”. L’affermazione va valutata con attenzione, soprattutto alla luce del fatto che la “gestione aziendale”, attraverso la quale evidentemente si attuano nel continuo gli indirizzi strategici di una banca, era già ricompresa tra le competenze dell’organo con funzioni di gestione. Questa nuova demarcazione delle competenze potrebbe forse essere utilmente specificata in maggior dettaglio, per evitare incertezze interpretative. Si consideri ad esempio il caso in cui l’organo con funzioni di supervisione strategica decidesse l’uscita della banca da un determinato Paese o comparto di attività; se l’organo con funzioni gestorie rifiutasse di attuare questa raccomandazione, starebbe legittimamente esercitando i suoi poteri di “attuazione”? Se la mancata attuazione producesse conseguenze in termini di mancata creazione di valore per l’azionista che l’organo con funzione di supervisione strategica ritiene deprecabili, l’organo con funzioni gestorie dovrebbe o no adeguarsi alle indicazioni ricevute?

Pag. 8, primo periodo

Come osservato in precedenza, ha senso chiedersi se, ai fini della “puntuale definizione dei ruoli” evocata in questo capoverso, non possa risultare utile individuare i singoli membri degli organi aziendali che sono chiamati a svolgere in misura prevalente i compiti assegnati a una singola funzione (supervisione strategica o gestione) e che, correlativamente, devono astenersi dall’assumere un ruolo primario con riguardo alla restante funzione (gestione o supervisione strategica).

Risulterebbe inoltre di grande aiuto una maggiore esplicitazione – anche in via meramente esemplificativa - delle modalità per pervenire ad una “*più puntuale articolazione dei momenti (di supervisione strategica e gestionali) attraverso i quali l’organo medesimo esercita le*



proprie competenze” (per esempio facendo riferimento a particolari modalità di svolgimento delle sedute consiliari o a specifici punti dell’ordine del giorno). Simmetricamente, risulterebbe utile un’indicazione, pure in via esemplificativa, di comportamenti considerati contrari all’auspicata definizione dei ruoli, dunque potenzialmente sanzionabili.

Linee applicative

Un rinvio, già in questa sezione, ai complessivi obblighi di autovalutazione, normati successivamente, consentirebbe di rendere maggiormente palese il ruolo centrale che il processo di formazione e autovalutazione svolte ai fini dell’efficace svolgimento delle prerogative degli organi con supervisione strategica e di gestione.

Pag. 8, lettera b)

Il punto b) delle linee applicative specifica che l’organo con funzione di supervisione strategica *“promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze”*. Tale previsione – che peraltro comporta una precisa responsabilità a fronte di poteri di non sempre facile esercizio – sembra *prima facie* valere per la banca e non già per il gruppo, mentre non di rado lacune e inadeguatezze che producono esiti dannosi per la banca capogruppo si producono nelle società controllate. Gioverebbe un’indicazione esplicita delle disposizioni di carattere generale ai sensi delle quali il punto b) delle linee applicative si intende – o non si intende – applicabile a livello di gruppo.

Il termine *“assetto complessivo di governo”* potrebbe essere accompagnato da un’elencazione dei fattori e elementi fondamentali che delineano e circoscrivono tale assetto, o da un rinvio a una definizione più specifica.

Pag. 8, nota 9

Nel rinviare alle disposizioni del codice civile, la nota potrebbe aiutare il lettore a declinarle con maggiore chiarezza con specifico riferimento alle banche, per esempio inserendo un rinvio a quanto riportato a pag. 16, ultimi due periodi.

Pag. 9, lettera c)

Quali sono i compiti che vengono svolti “congiuntamente” dall’organo con funzione di supervisione strategica e dall’organo di gestione? Non pare più utile pervenire ad una semplificazione delle rispettive attribuzioni?

Pag. 9, lettera f)

Potrebbe essere utilmente chiarito che la facoltà in capo a tutti i consiglieri di avanzare proposte deve essere garantita non solo nel caso in cui il potere di proposta sia stato assegnato in via ordinaria a un singolo esponente, ma anche quanto esso è assegnato a un comitato consiliare. Inoltre potrebbe essere specificato che il concetto di “tempestiva informativa” richiamato nell’ultima riga comporta il rispetto di un adeguato anticipo rispetto all’adunanza consiliare. Infine, l’attribuzione di rilevanti poteri di gestione potrebbe essere controbilanciata da specifici obblighi di controllo rinforzati.

Pag. 10, lettera i)

L’emanazione delle nuove Disposizioni potrebbe rappresentare l’occasione per meglio circostanziare il tema dell’ingerenza del Consiglio di Sorveglianza nella gestione aziendale, per esempio fornendo esempi di condotte effettivamente idonee a limitare l’autonomia dell’organo con funzione di gestione. Andrebbe inoltre valutata la possibilità, alla luce delle più recenti esperienze, di qualificare ancora meglio gli obblighi di codifica statutaria previsti dai punti da i) a v).

Pag. 10, lettera j)

Il punto j) delle linee applicative specifica che *“le banche adottano, nell’ipotesi di attribuzione al consiglio di sorveglianza della funzione di supervisione strategica, idonee disposizioni statutarie che assicurino adeguata trasparenza e sostanziale correttezza nell’assunzione delle deliberazioni riguardanti operazioni per le quali i consiglieri di sorveglianza abbiano interessi, per conto proprio o di terzi”*. Si tratta di una previsione evidentemente più incisiva di altre



disposizioni di legge in materia (che del resto vengono in parte espressamente richiamate, a sottolineare che la linea applicativa introduce un regime diverso ed evidentemente più stringente). La locuzione *“abbiano interessi, per conto proprio o di terzi”* rischia tuttavia di introdurre un vincolo eccessivamente stingente, visto che non viene in alcun modo specificata – neppure in modo qualitativo - una soglia di “materialità” al di sotto della quale non sono necessari presidi di trasparenza e di verifica della correttezza. La locuzione “significativi interessi” o “interessi non marginali” consentirebbe di introdurre un’area di esenzione e di concentrare gli sforzi sulle fattispecie effettivamente rilevanti. In difetto di una simile qualificazione, peraltro, la disposizione rischia di risultare più difficile da implementare, con effetti indesiderati sulla sua effettiva incisività.

Ci si chiede inoltre se non sarebbe opportuno enucleare una disciplina specifica per il caso, peraltro in via di crescente diffusione, in cui si verifichi la presenza di uno o più dirigenti della capogruppo negli organi con funzione di supervisione strategica e/o di gestione della stessa capogruppo e/o delle società da essa controllate/partecipate.

2.2. Organo con funzione di controllo

Principi generali

Pag. 11, quinto periodo e nota 14

Il contenuto di questo periodo potrebbe essere ampliato al fine di meglio definire – anche per via esemplificativa - cosa si intenda per “efficacia” del sistema dei controlli e “adeguato coordinamento” delle funzioni che ne fanno parte (anche introducendo in allegato indici di performance che possano risultare utili per valutare l’azione degli organi con funzione di controllo).

Pag. 12, quinto periodo

Ferma restando l'utilità del richiamo all'art. 52 TUB (già menzionato a pag. 11, terzo periodo), ci si chiede se non sarebbe in qualche modo opportuno andare oltre il dettato della norma primaria ed evidenziare adeguati obblighi di continua relazione con l'Organo di Vigilanza dell'organo con funzione di controllo secondo il c.d. *"no surprise approach"*, e in coerenza con quanto previsto dal documento *"A New Paradigm"* recentemente emanato dal G30.

Pag. 12, sesto periodo

Potrebbe risultare utile declinare meglio i principali compiti che, nel modello duale, spettano al Comitato per il Controllo Interno e la natura dei rapporti che debbono intercorrere tra esso ed il Consiglio di Sorveglianza.

Linee applicative

Pag. 13, lettera a)

Pare opportuno evidenziare che l'organo di controllo si avvale *"prevalentemente"* (o *"ha facoltà di avvalersi"*) dei flussi informativi provenienti dalle funzioni di controllo interno, e ciò al fine di non limitare l'azione di analisi di tale organo ai soli flussi informativi prodotti internamente.

Sarebbe inoltre opportuno evidenziare che le relazioni delle tre funzioni di controllo debbono essere trasmesse all'organo con funzione di controllo *"senza alcun indugio"*.

Pag. 13, lettera b)

L'attuale formulazione sembra imporre un obbligo di raccordo con le controllate all'organo di controllo della capogruppo, ma lascia dubbi sull'esistenza di un obbligo speculare. Si potrebbe dunque valutare una diversa formulazione, al fine di chiarire oltre ogni dubbio che anche gli organi con funzioni di controllo delle controllate devono essere indotti a raccordarsi con l'organo con funzione di controllo della controllante.



Pag. 13, lettera c)

Ci si chiede se, nell'ambito dell'azione di verifica delle azioni correttive intraprese dagli organi con funzione di gestione, non possa essere utilmente esplicitato il ruolo (in termini di facoltà e di doveri) del Comitato per il Controllo Interno.

Pag. 13, dopo la lettera g)

Andrebbe forse valutata l'opportunità di inserire una lettera h) nella quale riassumere le corrette modalità di relazione con tutte le autorità di Vigilanza che debbono essere adottate dall'organo con funzione di controllo e dai suoi componenti.

Pag. 14, punto 2), lettera b)

Nella linea applicativa 2.b, appare opportuno evitare che la previsione che *“i consiglieri di sorveglianza possano richiedere ai consiglieri di gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, definendo modalità di esercizio di tale prerogativa idonee a non intralciare l'operatività aziendale”* possa tradursi in prassi o previsioni regolamentari/statutarie che si traducono in una riduzione dei poteri previsti in capo ai consiglieri dall'art. 151 bis TUF (*“I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate”*). Tali poteri rappresentano il naturale bilanciamento di una responsabilità che – non solo in termini penali, ma anche sul piano amministrativo-sanzionatorio – è definita in termini personali. Parrebbe dunque consigliabile - anche a evitare che le disposizioni dell'Autorità vengano utilizzate come pretesto da singoli esponenti aziendali per non avere esercitato un'azione di supervisione adeguatamente incisiva – un inciso che specifichi che in nessun caso le eventuali *“modalità di esercizio”* (da definirsi in dettaglio negli statuti in modo che l'Autorità possa tempestivamente conoscerne la portata) possono comportare una *diminutio* delle prerogative espressamente normate dal TUF (per esempio attraverso un allungamento dei tempi di risposta dovuto all'obbligo di canalizzazione delle richieste attraverso uno o più snodi intermedi).



Osservazioni su “3. Composizione e nomina degli organi sociali”

Principi generali

Pag. 15, secondo periodo

Dopo il primo punto del secondo periodo parrebbe più corretto sostituire “composizione degli organi sociali” con “numerosità dei componenti degli organi sociali”.

Pag. 15, nota 21

La nota 21 a p. 15 assegna un ruolo benefico, tra le altre cose, alla “diversificazione della provenienza geografica”; tale previsione, calata nel contesto italiano, rischia di fornire una giustificazione anche a pratiche localistiche, se non campanilistiche, che risultano d’intralcio a una più equilibrata composizione degli organi sociali in base a criteri differenti e di maggiore utilità. In buona sintesi l’espressione “provenienza geografica” potrebbe non risultare particolarmente felice ove associata al grado di diversificazione della composizione degli organi sociali e pone dubbi interpretativi di non facile soluzione e facilmente discriminanti.

Meglio sarebbe forse riportare, anche in questa sede, l’espressione contenuta nella lettera f) a pag. 20 e, ove si intendesse rafforzare la diversificazione della composizione degli organi, se il criterio della provenienza geografica venisse sostituito con quello della “diversificazione internazionale dei curricula” (in perfetta coerenza tra l’altro con la Linea Applicativa f), il medesimo aiuterebbe a sradicare il rischio di provincialismi, piuttosto che a renderli, in astratto, auspicabili.

Sempre la nota 21 prescrive che, nonostante la diversificazione delle competenze, ogni componente deve essere in grado di analizzare e formulare valutazioni sul complesso delle materie trattate e delle decisioni assunte in consiglio. Tale capacità di analisi e valutazione – richiesta in capo a ogni singolo componente – presuppone chiaramente un adeguato bagaglio di conoscenze e professionalità. Pare dunque esistere un nesso tra questa previsione e la successiva affermazione di p. 16, là dove si prevede che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi possieda ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e,



soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (definite infatti “conoscenze essenziali per l’efficace svolgimento dei compiti loro richiesti”). Se tale lettura è giudicata corretta, il riferimento alla “compagine” dei consiglieri (“anche” non esecutivi) potrebbe forse essere sostituito da un’indicazione più diretta (“i consiglieri”, o “ogni componente”). Si eviterebbe così che tale riferimento venga letto come un invito a valutare solo a livello di intero consiglio (e non di singoli) la “adeguata conoscenza” delle materie sopra indicate, che pure – come sembrano indicare le Disposizioni - è essenziale per lo svolgimento delle analisi e valutazioni richieste a ogni consigliere.

Alla necessità che ogni singolo esponente disponga delle conoscenze necessarie potrebbe fare espresso riferimento – in tal caso – anche il paragrafo 5 “Ruolo del presidente”, e in particolare la linea applicativa d), là dove è previsto che il presidente assicuri che la banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi (e si precisa – nella nota 36 a p. 29 – che già all’inizio del mandato consigliare le autovalutazioni possono essere soprattutto indirizzate a identificare eventuali programmi di formazione utili a accrescere gli skills dei componenti).

Pag. 16, primo periodo

Appare assolutamente corretta l’indicazione che un componente di un organo aziendale debba dedicare (non solo tempo ma anche) “risorse adeguate” al proprio incarico. Il concetto di “risorse adeguate” potrebbe tuttavia essere meglio specificato (chiarendo per esempio che rientra nel concetto “risorse adeguate” l’adempimento di obblighi di formazione, auto-formazione e aggiornamento), per evitare una pericolosa genericità.

Pag. 16, secondo periodo

La previsione che ogni componente operi “*al riparo da indebite influenze di azionisti o altri soggetti*” appare certamente corretta e opportuna. E’ evidente che, affinché essa sia pienamente operativa, una banca potrebbe dover attivare determinati meccanismi di tutela dell’indipendenza, che le Disposizioni potrebbero utilmente esplicitare, anche solo in via esemplificativa.

Pag. 16, quinto periodo



Sarebbe forse opportuno disciplinare in modo più puntuale taluni compiti di controllo da assegnare ai componenti indipendenti dell'organo con funzione di supervisione strategica (ad es. attribuzione di competenze in ambito risk management) da traslare poi nei "Comitati controlli interni e rischi".

Pagina 16, nota 23

Attesa la centralità dei consiglieri indipendenti nelle Disposizioni, ci si chiede se le stesse non possano contenere indicazioni di criteri e condizioni – a mero titolo esemplificativo – che comportino il venir meno dell'indipendenza (anche richiamando il testo del Codice di Autodisciplina, che verrebbe in tal modo ad assumere natura vincolante per tutte le banche). A tal fine, il meccanismo utilizzato nella nota 23 – che richiede l'esame dei rapporti creditizi in essere – potrebbe utilmente essere esteso a ulteriori fattispecie, pur senza riportare una definizione di indipendenza esaustiva ed esplicita, che rischierebbe tra l'altro di risultare in contrasto con l'art. 26 del TUB.

Pag. 19, lettera b)

Al fine di evitare livelli di autovalutazione fortemente disomogenei tra banca e banca, ci si chiede se non sarebbe opportuno fornire alle banche indicazioni di dettaglio circa il profilo teorico che i candidati debbono possedere prima di poter accedere alla carica e/o all'inserimento in una lista. Potrebbe altresì stabilirsi l'obbligo di richiedere preventivamente un parere da parte dell'Organo di Vigilanza qualora le candidature presentate in assemblea (o oggetto di cooptazione) non siano palesemente in linea con tale profilo-tipo.

Più in generale, andrebbe incoraggiata l'adozione di clausole statutarie che possano indirizzare la composizione degli organi di una banca verso un adeguato livello di competenze tecniche, integrando in modo efficace i requisiti di professionalità e onorabilità.

Pag. 21, lettera i)

La presenza di manager nel consiglio di gestione andrebbe bilanciata da meccanismi di nomina (per esempio attraverso un voto di lista che impedisca la nomina dell'intero consiglio da parte della maggioranza) rivolti a prevenire situazioni in cui i manager operano in stato di



soggezione psicologica nei confronti dell'amministratore delegato. Del pari, particolare attenzione andrebbe posta alle procedure di revoca delle deleghe concesse all'amministratore delegato, per evitare che la previsione negli statuti di maggioranze qualificate conferisca di fatto un potere di veto al top manager e ai manager a lui "vicini". Più in generale, appare opportuno verificare se quanto previsto nella lettera i) risulti pienamente coerente con le best practice richieste dalla principali associazioni di Non Executive Directors.

Pag. 22, lettera n)

Al fine di evitare malintesi e ben definire l'ambito di operatività dei diversi comitati, pare opportuno disciplinare in modo più dettagliato il contenuto nella presente lettera. Allo stato attuale, infatti, coesistono tre distinti "Comitati Controlli":

a) il "Comitato Controlli Interni e Rischi" (CCIR), di nuova introduzione, che viene costituito in seno all'Organo con funzione di supervisione strategica (cfr. pag. 22, lettera l)

b) il Comitato per il Controllo Interno (CCI) costituito in seno all'Organo con funzione di controllo secondo quanto previsto dalla attuale disciplina di vigilanza (*"Nel modello dualistico, ove la funzione di supervisione strategica sia assegnata al consiglio di sorveglianza o quest'ultimo abbia un numero elevato di componenti, detti obiettivi vanno assicurati attraverso la costituzione di un apposito comitato (comitato per il controllo interno), punto di riferimento per le funzioni e le strutture aziendali di controllo interno"*, Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, 4/3/2008, pag. 9);

c) il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile (CCCIRC) da costituire ex art. 19 D.Lgs. 39/2010.

Alla luce della recente evoluzione della disciplina ed alla introduzione del "Comitato controlli interni e rischi" in seno all'organo con funzione di supervisione strategica, sarebbe opportuno unificare quanto meno le previsioni della normativa di vigilanza con quelle del D.Lgs. 39/2010 determinando l'obbligo di costituzione, in seno al Consiglio di Sorveglianza, di un unico Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile che assommi i compiti rivenienti dai due riferimenti normativi (Vigilanza e D.Lgs. 39/2010), semplificando l'operatività delle banche che hanno adottato il modello duale. Andrebbero inoltre attentamente considerate le previsioni di cui alla nota 33 di p. 23, come qui di seguito argomentato.



Pag. 23, nota 33

La nota 33 a p. 23 precisa che il comitato per il controllo interno (“CCI”) richiesto nel modello dualistico, qualora il consiglio di sorveglianza svolga funzione di supervisione strategica o sia di ampia composizione, non coincide con tre i comitati previsti dalla lettera l) delle Linee Applicative e dedicati a controlli interni e rischi, remunerazione e nomine (dunque nemmeno con il comitato controlli interni e rischi, o “CCIR”). Il Box 8, sempre a p. 23, riconduce tale previsione al fatto che il comitato per il controllo interno, svolge principalmente compiti ispettivi e di controllo, è istituito per altre ragioni e dunque ha una natura diversa rispetto ai comitati di supporto all’organo con funzione di supervisione strategica.

Non è chiaro se la norma preveda la possibilità o, come parrebbe, addirittura l’obbligo di mantenere distinti CCI e CCIR. In proposito, giova richiamare che numerose previsioni relative al CCIR riguardano aree affini, e potenzialmente sovrapponibili, alle competenze del CCI. Come indicato nell’Allegato 2, il CCIR esamina preventivamente il piano di Audit e la relazione annuale dell’Audit stesso (nonché delle altre funzioni aziendali di controllo), segnala all’organo con finalità di supervisione strategica gli eventuali punti di debolezza di controlli interni e organizzazione aziendale e le conseguenti azioni correttive, valutando le proposte formulate dall’organo con funzioni di gestione. D’altra parte, il CCI è espressamente definito nelle Disposizioni (p.12) il “punto di riferimento per le funzioni e le strutture aziendali di controllo interno.”.

L’obbligo di mantenere distinti CCI e CCIR potrebbe di conseguenza dar luogo a potenziali conflitti di competenza tra i due comitati (e ciò all’interno del medesimo consiglio di sorveglianza), mentre l’azione del CCIR, se privato di adeguati poteri ispettivi e di controllo, potrebbe risultare scarsamente efficace (sarebbe oggettivamente difficile, ad esempio, segnalare credibili azioni correttive laddove al comitato non sia possibile formarsi in prima persona un quadro esaustivo delle reali prassi in materia di assunzione e monitoraggio dei rischi).

Laddove si confermasse l’orientamento a mantenere distinti i due comitati, occorrerebbe valutare se la previsione della Linea Applicativa 3.l (p. 22), che prevede la partecipazione delle minoranze ai comitati previsti dalla CRD4, non possa essere utilmente estesa anche al Comitato Controlli e Rischi. E ciò anche alla luce della linea applicativa 2.c del paragrafo 2.2, là dove essa prevede che la partecipazione alle riunioni del consiglio di gestione vada riservata ai soli componenti del comitato per il controllo interno, nonché della linea applicativa 2.b del



medesimo paragrafo, là dove si prevede che l'esercizio dei poteri spettanti ai singoli consiglieri a termini di legge possa essere limitato secondo "modalità di esercizio" di tali poteri definite in modo piuttosto onnicomprensivo (con riferimento al possibile "intralcio" dell'operatività aziendale). Nel complesso, da queste due disposizioni potrebbe originare il rischio che i consiglieri di minoranza possano protestare una (parziale) irresponsabilità in presenza di comportamenti aziendali inadeguati, argomentando di non aver potuto adempiere efficacemente alle proprie funzioni di controllo.

Osserviamo poi che il contenuto della nota potrebbe essere meglio coordinato con il testo cui si riferisce. In particolare, ci si chiede se la lettera b) non dovrebbe essere completata tenendo conto di quanto contenuto nell'art. 19 del citato d.lgs. 39/2010 (*"Il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla proposta di cui all'articolo 13 comma 1. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro"*).

Pag. 24, lettera q)

Oltre a quanto previsto in tema di quorum necessari per la presentazione delle liste e per l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno delle assemblee, potrebbe essere valutato – nel rigoroso rispetto delle competenze del Legislatore - l'inserimento di un invito a privilegiare modalità di presentazione delle liste (e/o di richiesta di integrazioni dell'ordine del giorno) che favoriscano l'integrazione tra sottoinsiemi di soci che siano persone fisiche e investitori istituzionali, inducendo quindi la formazione di "nuclei di soci" nei quali possano efficacemente coesistere una significativa diffusione di interesse della base sociale tradizionale, assicurata dal voto capitarario dei soci persone fisiche, "associata" alla presenza di investitori indipendenti capaci di rafforzare la base patrimoniale della banca (escluse ovviamente imprese che operano a leva ricevendo credito bancario).



Osservazioni su “4. Funzionamento degli organi e flussi informativi”

Principi generali

In tema di flussi informativi, un tema spesso trascurato nelle previsioni statutarie e regolamentari delle banche riguarda le modalità per garantire che gli organi con funzione di supervisione strategica e con funzione di gestione siano debitamente e prontamente informati circa le osservazioni e le determinazioni assunte dagli organo con funzione di controllo. Le Disposizioni potrebbero utilmente formulare indicazioni al riguardo.

Linee applicative

Al fine di facilitare una più accurata comprensione dei dati e delle informazioni che vengono trasmesse ai componenti degli organi aziendali, dovrebbe essere valutato se sia opportuno incentivare, mediante una espressa previsione normativa, lo svolgimento di riunioni preconsiliari, non attinenti alle attività specifiche di alcun Comitato, nelle quali ciascun membro può ricevere adeguata “formazione” circa i contenuti della documentazione connotata da maggiore contenuto tecnico e successivamente esaminata in sede consiliare. Una simile previsione potrebbe certamente giovare a un più effettivo raccordo tra risk management e organi di governo e controllo delle banche, consentendo di rimuovere gradualmente un diaframma culturale che osta alla piena condivisione di responsabilità in materia di controllo dei rischi finanziari.



Osservazioni su “5. Ruolo del presidente”

Principi generali

Il capitolo potrebbe essere rinominato in “Ruolo del presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica”, dedicando poi un successivo capitolo anche al ruolo del presidente dell’organo con funzione di controllo. Ciò, sia alla luce dei nuovi compiti assegnati dalla Vigilanza all’organo di controllo, sia in considerazione del fatto che al presidente del consiglio di sorveglianza cui non sia stata attribuita la supervisione strategica fa capo, di fatto, di un vasto ventaglio di compiti e responsabilità la cui migliore puntualizzazione potrebbe risultare assai utile.

Linee applicative

Pag. 27, lettera a)

La Linea Applicativa a) prevede che il presidente garantisca che ai consiglieri sia resa - con congruo anticipo rispetto alla data dell’invio della documentazione a supporto delle deliberazioni del consiglio - una prima informativa sulle materie che verranno ivi discusse; prevede inoltre che la documentazione a supporto delle deliberazioni, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all’ordine del giorno. Si osserva che il combinato disposto di tali disposizioni consentirebbe che la documentazione a supporto delle deliberazioni *non venga inviata con adeguato anticipo ai consiglieri*, cui sarebbe sufficiente destinare una “prima informativa” (non meglio qualificata e perciò potenzialmente assai laconica).

Si suggerisce di prevedere che, di regola, la documentazione a supporto delle deliberazioni venga resa disponibile con adeguato anticipo, salvo casi particolari in cui il presidente può limitarsi a inviare una prima informativa (per esempio perché ancora non sono noti elementi essenziali per la completezza delle informazioni necessarie a istruire le delibere consiliari).

Pag. 27, lettera d)

Come già ricordato, la lettera d) potrebbe assegnare esplicitamente al presidente il compito di verificare che ogni singolo esponente disponga delle conoscenze necessarie per svolgere il proprio mandato (e ciò nei termini specificati nel paragrafo “3. Composizione e nomina degli organi sociali”).



Osservazioni su “6. Autovalutazione degli organi”

Principi generali

Potrebbe essere utile esplicitare già in questa sezione, come poi riportato nell’Allegato 3, la notazione che il processo di autovalutazione dell’organo con funzione di supervisione strategica e di gestione può essere oggetto di suggerimenti da parte dell’organo con funzione di controllo (e viceversa).

Potrebbe risultare opportuno esplicitare nel dettaglio gli obblighi informativi reciproci posti a carico dell’organo di supervisione strategica/gestione e di controllo una volta approvato il proprio esercizio di autovalutazione.

Andrebbe forse in qualche modo disciplinata la situazione in cui i due organi (supervisione strategica/gestione e controllo) rilevassero, nel corso dell’esercizio di autovalutazione, reciproci malfunzionamenti o ingerenze che non vengono adeguatamente riportati nell’esercizio di autovalutazione (oppure vengono riportati con finalità del tutto strumentali e contrarie ad una governance efficace).



Osservazioni su “7. Informazione al pubblico”

È previsto che le banche pubblichino e aggiornino le informazioni circa le modalità di attuazione delle Disposizioni. Per assicurare maggiore obiettività e comparabilità a tale flusso informativo potrebbe essere utile valutare la possibilità di richiedere la pubblicazione delle informazioni (o di una parte) attraverso un tracciato (“template”) standard che consenta ai terzi di individuare con maggior immediatezza le best practice, nonché le carenze dei singoli istituti.

Inoltre data la delicatezza di molti temi oggetto delle Disposizioni, viene da chiedersi se non sarebbe opportuno disciplinare in dettaglio cosa siano le “modalità di attuazione delle presenti disposizioni” che devono essere oggetto di pubblicazione.